

SENT. N. 715/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Ottavio Picozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 37432 del ruolo generale per l'anno 2017 trattenuta in decisione all'udienza del 24 gennaio 2019 e vertente

TRA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in Como, Via G. Albertoli n. 5, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Di Matteo del
Foro di Milano che la rappresenta e la difende giusta delega trasmessa in via
telematica unitamente al ricorso

RICORRENTE - OPPONENTE

E

INPGI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto in Roma, Via Nizza n. 35, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno E. Pontecorvo come da procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il ricorso per decreto ingiuntivo e allegata alla memoria difensiva di costituzione

RESISTENTE OPPOSTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13 novembre 2017 e ritualmente notificato [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6325/2017 RGN 26741/2017 provvisoriamente esecutivo depositato l'11 settembre 2017 e notificato insieme al ricorso all'[REDACTED] e [REDACTED] il 3 ottobre 2017 con il quale l'I.N.P.G.I. aveva richiesto il pagamento nei suoi confronti della complessiva somma di euro 70.666,00 a titolo di importi dovuti per contributi previdenziali e relative sanzioni, della ulteriore somma aggiuntiva successiva dovuta dal 21 settembre 2016 fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese e compensi professionali della procedura (liquidate in euro 21,50 per spese ed euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA) con riferimento alla posizione della giornalista Barbara Minghetti per il periodo compreso tra settembre 2011 ed agosto 2016.

A fondamento dell'opposizione l' [REDACTED] - [REDACTED] deduceva che il decreto ingiuntivo opposto e il prodromico verbale di accertamento n. 89/2016 del 20 settembre 2016 erano infondati attesa l'inesistenza del diritto vantato dall'I.N.P.G.I.; che essa associazione, senza scopo di lucro, nell'intento di promuovere la lirica, perseguiva i seguenti scopi: 1) individuazione di talenti operistici, 2) formazione artistica dei giovani cantanti, 3) produzione ad alto livello di opere di repertorio nelle quali far debuttare i giovani cantanti; che esso ente aveva una struttura associativa molto semplice, formata da persone che - a titolo gratuito - essendo tutti amanti e cultori della musica e della lirica, apportavano il proprio contributo, umano e creativo; che essa associazione [REDACTED] viveva grazie alle risorse economiche che rinveniva tramite il sostegno di persone terze private ed ai contributi pubblici ministeriali; che [REDACTED] a differenza di quanto affermato dagli ispettori I.N.P.G.I., aveva sempre svolto la propria attività in maniera autonoma, dedicandosi a molteplici interessi, impegni e progetti rivolti non solo ad essa [REDACTED] ma anche ad altre realtà del territorio nazionale e del panorama internazionale; che l'attività professionale della [REDACTED] non poteva essere ricondotta, come avevano ritenuto gli ispettori, alla sola realtà di essa associazione e al solo ruolo di responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione; che, in particolare, l'attività di responsabile dell'ufficio stampa di essa [REDACTED] da parte della [REDACTED], si concretizzava nella redazione di circa n. 20 comunicati stampa all'anno (nell'anno 2011 se ne era registrato solo 1) e nell'organizzazione di 3 conferenze stampa all'anno, numeri che rapportati ai 365 giorni non raggiungevano e coprivano neppure l'1% di lavoro annuale; che, quindi non si trattava di una attività coordinata e continuativa; che, peraltro, la [REDACTED], a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall'anno 2008 e sino al 3 ottobre 2017, aveva ricoperto anche la carica di Presidente di essa [REDACTED] e del Consiglio Direttivo di cui era membro, nonché di Direttore del Teatro Sociale di Como; che la [REDACTED] come Presidente aveva guidato l'associazione per nove anni circa, con l'intento della promozione delle attività musicali/culturali decise in seno al Consiglio Direttivo di essa [REDACTED], che, inoltre,

la [REDACTED] aveva curato i rapporti con istituzioni ed enti, oltre che con i mezzi di informazione (carta stampata e televisione); che, tuttavia, tali attività erano state svolte in forza del suo ruolo di Presidente (e non di cd. "responsabile ufficio stampa e comunicazione"), in ossequio a quanto espressamente previsto dallo Statuto di essa [REDACTED], che, all'art. 17, testualmente prevedeva che: *"il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione"*; che il Presidente di qualsiasi associazione (e/o ente no profit) era la figura apicale e centrale che rappresentava l'associazione stessa (e/o l'ente) all'esterno; che terminato l'incarico di presidente in data 3 ottobre 2017, la [REDACTED] era rimasta legata ad essa associazione [REDACTED], di cui curava la programmazione e i progetti speciali, oltre a continuare negli altri impegni già in essere con altri teatri nazionali ed internazionali; che nell'anno 2015, la [REDACTED] aveva assunto l'ulteriore incarico professionale di Consulente per lo Sviluppo ed i Progetti Speciali presso il Teatro Regio di Parma; che, inoltre, alla fine del mese di ottobre 2017, era stata nominata anche Direttore Artistico dello Sferisterio di Macerata; che la [REDACTED] era stata anche ideatrice e realizzatrice di numerosi progetti, esportati nei teatri del circuito lombardo e all'estero (Oman, Dubai etc.), in favore sia della musica che dei giovani; che la [REDACTED] era stata, altresì, dal 2002 al 2015 consigliere e segretaria del consiglio di amministrazione di Opera Europa (organizzazione internazionale che raggruppava 182 teatri e festival di 42 Stati) e dal 2009 componente di giuria in prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali; che aveva sempre svolto attività di relatrice/conferenziera in diversi convegni europei e, nell'anno 2016 aveva svolto, anche, l'incarico di docente presso l'Università degli Studi di Parma con un corso sulla comunicazione; che ciò risultava dal curriculum professionale allegato; che non era dato comprendere come l'I.N.P.G.I. potesse aver qualificato e descritto nel verbale di accertamento un rapporto in favore di essa [REDACTED] come reso *"in via continuativa, addirittura con impegno quotidiano e a tempo pieno..."*; che, infine, dall'anno 2009, la [REDACTED] aveva assunto (in essa [REDACTED]) anche l'incarico di

responsabile dell'Ufficio Stampa e Comunicazione; che l'I.N.P.G.I., nel verbale di accertamento n. 89/2016, nella Sezione I, aveva equiparato l'attività della [REDACTED] a quella di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, poiché avrebbe reso *"in via continuativa, addirittura con un impegno quotidiano e a tempo pieno, una prestazione di natura personale, consistente nella raccolta ed elaborazione del materiale per la redazione dei comunicati, nell'organizzazione delle conferenze stampa e nella partecipazione ad esse..."*, coordinandosi *"con il Direttore generale, nonché Amministratore delegato, dott. [REDACTED] e con il Consiglio direttivo dell' [REDACTED]"* e *"con lo staff di dipendenti che lavora con lei e a cui la dott.ssa Minghetti impartisce direttive per lo svolgimento della loro attività"*; che, considerato il tempo assai limitato che la [REDACTED] dedicava al ruolo di Responsabile dell'Ufficio Stampa [REDACTED], con riferimento al verbale di accertamento non rispondevano alla realtà le circostanze (di fatto) che gli ispettori/funzionari avevano accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, che, come tali, non avevano alcun valore precostituito, nemmeno di presunzione semplice; che, pertanto, il materiale raccolto, così come il contenuto delle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti, doveva essere liberamente apprezzato, ex art. 116 c.p.c. dal giudice che poteva valutarne l'importanza ai fini della prova (anche raffrontando le risultanze ispettive con le argomentazioni svolte da essa [REDACTED] nel presente ricorso), ma senza trasferire sull'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestati; che essa [REDACTED] con la produzione documentale in atti e con i comunicati stampa prodotti, aveva pienamente assolto all'onere probatorio contrario, dimostrando l'infondatezza della tesi di controparte; che non erano fondati gli apprezzamenti e le valutazioni svolte dagli ispettori/funzionari, dato che il loro convincimento non solo non costituiva prova, ma rimaneva del tutto irrilevante nel processo instaurato ai fini di accertare la fondatezza della pretesa dell'istituto/ente; che le valutazioni risultavano caratterizzate dall'opinabilità e dalla soggettività dei relativi esiti interpretativi, con particolare riferimento alla qualificazione giuridica di un rapporto di lavoro; che anche dalla

circolare n. 41 del 9 dicembre 2010 del Ministero del Lavoro, aveva affermato che le valutazioni rilevavano esclusivamente se e in quanto discendano da fonti probatorie, debitamente e puntualmente indicate nel verbale ex art. 13, comma 4, lett. A), D.Lgs. 124/04; che in assenza di ciò dovevano ritenersi meri argomenti di prova e come tali liberamente valutabili dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; che gli ispettori, recatisi in [REDACTED], avevano assunto informazioni esclusivamente presso lo staff dell'ufficio stampa, senza estendere l'indagine ad altri dipendenti e organismi direttivi di [REDACTED] che avrebbero potuto illustrare le più ampie e molteplici funzioni e attività svolte dalla [REDACTED], peraltro note agli ispettori come l'incarico di Presidente di [REDACTED]; che la [REDACTED] era un libero professionista, tenuto conto del suo curriculum vitae, della sua iscrizione all'Ordine dei giornalisti-pubblicisti di Milano e della titolarità di partita IVA; che tali elementi caratterizzavano da soli il lavoro come autonomo; che il Legislatore aveva previsto due ipotesi in cui la figura del collaboratore a partita IVA non poteva mai essere considerata come un collaboratore coordinato, ovvero come un lavoratore subordinato in assenza di un progetto, poiché per eseguire i propri compiti: doveva applicare delle conoscenze teoriche di grado elevato che aveva appreso all'interno di percorsi di formazione specifici e significativi, doveva essere in possesso di capacità tecnico-pratiche che aveva appreso dopo esperienze lavorative che avevano comportato l'esercizio concreto di attività; che si trattava di quelle posizioni lavorative di alto profilo per le quali era difficile ipotizzare che si fosse in presenza di un soggetto tenuto ad eseguire mansioni che potevano essere ordinariamente svolte da qualsiasi altro soggetto; che la [REDACTED] aveva un elevato profilo professionale e svolgeva tale attività in maniera completamente autonoma e flessibile, senza alcun tipo di "vincolo" né di committenza né di coordinamento né di continuità nell'esecuzione della prestazione né di modalità e tempi di esecuzione né di orario; che la [REDACTED] - come emergeva per tabulas dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] - quale Presidente di [REDACTED] dirigeva e coordinava il gruppo di lavoro attraverso riunioni settimanali, con cadenza

di una o due, nelle quali venivano anche discusse ed approvate le questioni relative all'ufficio stampa, sia mediante lo scambio di e-mail e/o contatti telefonici, non avendo alcun vincolo né di orario né di postazione, tenuto conto dei suoi molteplici impegni in quanto libero professionista; che l'unico incarico continuativo della [REDACTED] era quello di Presidente dell'associazione che, come tale, doveva, necessariamente, relazionarsi con gli organi associativi (assemblea e consiglio), di cui lei stessa era componente nella veste sia di associato che di membro del Consiglio Direttivo; che al Presidente spettava la direzione dell'ente ed il compito di realizzare e dirigere le attività previste e votate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci; che nelle associazioni l'organo decisionale era il Consiglio Direttivo, di cui il Presidente era uno dei componenti e non poteva, quindi, prendere decisioni da solo; che al Presidente spettava la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigilava e curava che fossero attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e provvedeva all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale, il Consiglio Direttivo, gestiva l'associazione, promuoveva le attività e amministrava l'associazione; che era l'organo esecutivo che aveva il potere di decidere le iniziative e la politica associativa; che era lo stesso "impianto" associativo che imponeva il continuo e costante coordinamento e confronto tra il Presidente ed il Consiglio Direttivo, di cui facevano parte, tra gli altri, il Presidente, [REDACTED] e l'amministratore delegato, [REDACTED] che le valutazioni, sul punto, da parte degli ispettori I.N.P.G.I., erano mere valutazioni di carattere personale, e, quindi, velleitarie; che la necessità della presenza quotidiana del prestatore nella struttura aziendale, per l'espletamento dei propri compiti, non costituiva elemento esclusivo del rapporto di lavoro subordinato, potendo ricorrere anche nel lavoro autonomo; che l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive, ove le stesse non fossero assolutamente pregnanti e assidue, costituiva una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configurava quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere

direttivo e disciplinare; che quest'ultimo doveva manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale; mentre, a sua volta, la potestà organizzativa doveva concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività; che se tali elementi non qualificavano un rapporto di lavoro come subordinato, neppure rilevavano per configurare una collaborazione come coordinata e continuativa; che nessun rilievo, inoltre, poteva avere la qualificazione come personale della prestazione lavorativa della [REDACTED]; che, infatti, avendo essa [REDACTED] stipulato con la [REDACTED] un incarico professionale come responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione, era normale che fosse stata data rilevanza alle qualità professionali e personali della [REDACTED] stessa, perché altrimenti sarebbe stato scelto un altro professionista; che del resto era un contratto fiduciario caratterizzato dall'intuitu personae; che, inoltre, non avevano rilievo l'importo e le modalità di pagamento della prestazione; che, nella fattispecie in esame, essa [REDACTED] e la [REDACTED] avevano convenuto l'importo lordo annuo e le modalità della sua corresponsione mediante l'emissione, da parte della professionista, di fattura con cadenza mensile; che la [REDACTED] oltre al contributo integrativo del 2% indicato nelle fatture, versava all'I.N.P.G.I. un ulteriore contributo, quello soggettivo, pari al 10% del reddito netto professionale, relativamente a tutte le collaborazioni professionali intrattenute anche con enti diversi da essa [REDACTED]; che, in via generale, l'ufficio stampa e comunicazione si occupava di gestire le relazioni tra un'azienda, un'organizzazione, un'associazione, un ente e l'esterno, in particolare, gli organi di informazione e i clienti e/o gli sponsors - diffondendo informazioni/notizie/eventi per aumentarne la visibilità e promuoverne l'attività; che l'addetto stampa poteva essere un freelance/libero professionista, oppure lavorare presso un'agenzia di comunicazione, o ancora un'azienda privata o pubblica; che non servivano titoli specifici né, tantomeno, bisognava essere iscritti all'Ordine dei Giornalisti; che la [REDACTED] essendo il Presidente dell'A [REDACTED] ed essendo giornalista-pubblicista, era la persona più

idonea e capace, per comprovate esperienza, competenza e professionalità, a gestire e coordinare anche l'ufficio stampa e comunicazione dell'associazione medesima; che tale attività si affiancava e aggiungeva a quella, prioritaria e prevalente, di Presidente dell'associazione e a quelle autonome di conferenziere, consulente/collaboratore di altri Teatri e di tutte le ulteriori attività indicate nel curriculum professionale in atti; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'I.N.P.G.I., la [REDACTED] non aveva mai prestato, tantomeno per gli anni contestati, la propria attività di responsabile dell'ufficio stampa di [REDACTED] *“in modo continuativo e con impegno quotidiano elaborando comunicati stampa, curando i rapporti con i media, organizzando conferenze stampa e coordinando - anche attraverso riunioni da lei stessa convocate un team che si occupava della promozione dell'attività del Teatro Sociale di Como”*, tenuto conto anche che, in un anno, essa [REDACTED] redigeva e divulgava, in base all'attività e stagione teatrale, al massimo 20 comunicati stampa ed indiceva al massimo 3 conferenze stampa. Concludeva per la sospensione e/o la revoca, della provvisoria esecuzione concessa in favore del decreto ingiuntivo telematico n. 6325/2017 del 21 agosto 2017, pubblicato l'11 settembre 2017, qui opposto, per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, poiché a) non sussisteva alcun grave ed irreparabile pregiudizio per l'I.N.P.G.I., b) anzi, si configurava un grave pregiudizio in capo ad essa [REDACTED], nell'ipotesi di inizio dell'esecuzione forzata, c) si trattava di opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione; nel merito, in via principale: per l'accertamento e la declaratoria della nullità, inammissibilità ed inefficacia del provvedimento monitorio per infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'I.N.P.G.I. e, conseguentemente, per la revoca del decreto ingiuntivo telematico n. 6325/2017 - R.G. n. 26741/2017, emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, il 21 agosto 2017 e pubblicato l'11 settembre 2017, per tutti i motivi dedotti in atto; nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, per l'accertamento e la declaratoria della nullità, inammissibilità ed inefficacia del provvedimento monitorio per infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'I.N.P.G.I., tenuto conto che [REDACTED]

██████████, tra l'altro, dal 4 febbraio 2015 prestava la propria attività professionale anche per il Teatro Regio di Parma, e, conseguentemente, per la revoca del predetto decreto ingiuntivo telematico.

Si costituiva l'INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” contestando le avverse deduzioni, sostenendo l'infondatezza delle avverse argomentazioni e ribadendo l'esistenza tra ██████████ ██████████ e l'associazione opponente di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto mansioni giornalistiche con apporto esclusivamente personale, in difformità rispetto alla qualificazione di prestazione d'opera libero professionale dedotta dall'██████████. Concludeva, respinta preliminarmente l'istanza di controparte volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6325/2017, nel merito per il rigetto integrale del ricorso in opposizione, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo; in subordine, per la condanna ██████████ ██████████ ██████████ al pagamento in suo favore, per i titoli di cui al Verbale di accertamento 89/2016, della somma di euro 70.666,00 o della diversa somma accertata in giudizio, oltre alle ulteriori somme aggiuntive dovute dal 21 settembre 2016 fino al saldo come per legge; con vittoria di spese e compensi professionali da determinarsi ex D.M. n. 55 del 2014. Quindi, autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo e contestuale motivazione, di cui veniva data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.

L'imponibilità ai fini previdenziali dei redditi conseguiti a seguito di attività di collaborazione coordinata e continuativa giornalistica è stata introdotta dalla delibera INPGI n. 17 del 22/12/2008 la quale nel modificare il Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata (conformandosi a quanto disposto dall'art. 1, comma 80, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, norma che aveva previsto l'onere per l'INPGI, nel rispetto dell'autonomia istituzionale dell'ente, di approvare apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale a quella della gestione separata di cui al precedente comma 79 e cioè gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995) aveva introdotto, in particolare all'art. 11, a decorrere dal 1/1/2009, l'obbligo per i committenti di versare mensilmente alla gestione separata dell'ente *"i contributi assicurativi in favore dei giornalisti che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa"*.

La circolare INPGI n. 5 del 10 marzo 2009 faceva riferimento a tale fine al contenuto dell'art. 50, comma 1 bis, lett. c-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 nella parte in cui considera come tali i rapporti *"aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente"*.

Ciò premesso ritiene il Tribunale che la nozione di collaborazione coordinata e continuativa non possa essere, anche ai fini contributivi, che quella individuata in via generale dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità (non dissimile peraltro, a parte quanto si dirà in seguito sulle modalità di corresponsione della retribuzione, a

quella prevista ai fini fiscali dall'art. 50 del TUIR) e richiamata, del resto, in via generale (senza alcun riferimento specifico alla normativa fiscale), dal menzionato art. 11 del Regolamento di attuazione INPGI.

Si ritengono pertanto applicabili anche nel presente giudizio i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'istituto della collaborazione coordinata e continuativa.

Devono in particolare ritenersi riconducibili in tale ambito, purché si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo relativamente ai quali sono ravvisabili i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (cfr. ad es. Cass. n. 5698 del 19/04/2002 e Cass. n. 3485 del 09/03/2001).

Il requisito della coordinamento fra la prestazione d'opera continuativa e personale del collaboratore autonomo e l'azienda committente deve in particolare ritenersi sussistente quando il collaboratore svolga la sua attività in connessione o collegamento con l'azienda stessa per contribuire al raggiungimento delle finalità di questa. Tale coordinamento dal ravvisato qualora l'attività del collaboratore, in relazione all'inserimento nell'organizzazione aziendale e al collegamento con gli scopi di essa, sia assoggettata ad ingerenze direttive compatibili con l'autonomia professionale; le quali possono peraltro limitarsi all'indicazione del risultato da ottenere, attesa oltretutto la ben difficile compatibilità di direttive di contenuto

diverso con la natura professionale dell'attività, restando inoltre escluso che la configurabilità del requisito del coordinamento sia di ostacolo la mancanza di un precedente contratto di clientela o l'unicità dell'incarico conferito al professionista (Cass. n. 96 del 9 gennaio 1996, n. 17540 del 9 dicembre 2002 e n. 8598 del 6 maggio 2004, entrambe emesse con riferimento a collaborazioni autonome rese da avvocato).

La sussistenza di tale requisito può essere desunta anche dal concreto modo di svolgimento del rapporto in un valutazione ex post dalla quale emerga che, pur in mancanza di un accordo preventivo, vi sia stata, in un arco temporale pluriennale, una reiterazione di incarichi professionali non volti solo a perseguire contingenti ed occasionali interessi della committente ma collegati con le finalità perseguite dalla sua organizzazione e riconducibili ad un più ampio rapporto di consulenza con la committente (specificamente in tal senso Cass. n. 10382 del 26 ottobre 1990, sempre con riferimento collaborazione resa da avvocato).

Alla luce di quanto esposto i presupposti per il recupero dei contributi previdenziali da parte dell'INPGI sono il possesso dello status di giornalista (professionista o praticante o pubblicitista) risultante dall'iscrizione del lavoratore nell'apposito Albo o Registro del competente ordine Professionale e la sussistenza del carattere parasubordinato e giornalistico del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore.

Nella fattispecie, incontestata tra le parti è l'attività svolta dalla [REDACTED] in qualità di Responsabile dell'Ufficio Stampa. Inoltre pure non oggetto di contestazione è lo status di giornalista della predetta lavoratrice (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte opposta) e la natura giornalistica delle mansioni dalla stessa espletate. Del resto nello stesso ricorso in opposizione (cfr. pag. 11) la [REDACTED] ha affermato che la [REDACTED] è iscritta all'Ordine dei giornalisti – pubblicitisti di Milano.

Deve pertanto essere valutata l'esistenza degli ulteriori presupposti costituiti dalla continuità della prestazione e dal coordinamento.

La Suprema Corte, con riguardo al requisito della continuità della prestazione, di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., ha avuto modo di chiarire che lo stesso ricorre quando la prestazione d'opera è non meramente occasionale e non istantanea e, quindi, quando è destinata a protrarsi in un arco di tempo indeterminato o comunque apprezzabilmente lungo, implicante una reiterazione delle prestazioni. In particolare la Corte di Cassazione ha precisato che : *“In particolare, la non occasionalità si verifica quando la prestazione non si limiti ad uno o più affari determinati, ma si estenda a tutti gli affari di una certa specie del preponente in un determinato periodo di tempo; d'altro canto, la continuità non può essere intesa in senso meramente cronologico, ma implica per un certo lasso di tempo un numero indeterminato di prestazioni”* (Cass. civ. Sez. Lav., Sentenza n. 23897 del 23 dicembre 2004). La Suprema Corte ha altresì chiarito che la continuità può realizzarsi anche mediante la realizzazione di prestazioni istantanee purché siano funzionalmente collegate tra di loro e concorrano a soddisfare l'interesse duraturo del committente e che non è necessario che la continuità sia stata convenzionalmente stabilita, potendo essere accertata a posteriori, in base alla reiterazione di fatto delle prestazioni (Cass. civ. Sez. Lav., Sentenza n. 23897 del 23 dicembre 2004). Nella fattispecie non può dubitarsi del requisito della continuità della prestazione resa dalla Minghetti dal momento che dall'anno 2009 fino all'attualità, la medesima ha assunto presso l'AS.LI.CO. l'incarico di responsabile dell'Ufficio Stampa e Comunicazione come risulta dalle successive lettere di incarico (cfr. doc. n. 14 del fascicolo di parte opposta) e dalle fatture emesse dalla stessa giornalista (cfr. doc. n. 13 del fascicolo di parte opposta). Le fatture sono infatti state emesse per tutto il periodo considerato per un importi uguali e fissi per i vari periodi oggetto delle lettere di incarico.

Con riguardo alla parasubordinazione e in particolare al requisito del coordinamento la Suprema Corte ha altresì spiegato che: *“come ripetutamente affermato da questa Corte - al fine di poter qualificare il rapporto in termini di ed. parasubordinazione, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, il requisito del coordinamento, che deve sussistere fra la prestazione d'opera continuativa e personale, o prevalentemente personale, del*

collaboratore autonomo e l'ente proponente, si traduce nella condizione che il collaboratore autonomo svolga la sua attività in connessione o collegamento con il proponente stesso, per contribuire al raggiungimento delle finalità cui esso mira (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 2[^], Sentenza n. 8598 del 6 maggio 2004, Cass. civ. Sez. Lav., Sentenza n. 24361 del 1 ottobre 2008, Cass. civ. Sez. Lav., Sentenza n. 17366 del 16 luglio 2013). Nell'ambito giornalistico, il coordinamento si sostanzia in tutte le attività di raccordo tra giornalista e redazione che intervengono nel corso della collaborazione e che incidono sui contenuti e sulla forma del servizio giornalistico realizzato. Ciò comporta che lo svolgimento della collaborazione avvenga con contatti più o meno frequenti con la redazione, implicando l'esistenza di rapporti con uno o più referenti del committente. Viceversa, nell'attività di un libero professionista tout court, tutti gli elementi e le caratteristiche della prestazione giornalistica vengono definiti di volta in volta in sede iniziale e non sono suscettibili di alcuna modifica: il committente può semplicemente controllare la rispondenza del prodotto giornalistico ai requisiti fissati in sede di affidamento del singolo incarico, senza poter intervenire in corso d'opera per modificare le caratteristiche del servizio.

Nella fattispecie l'esistenza del coordinamento emerge dalle stesse lettere di incarico in atti: *"Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.4.2009 e facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente abbiamo il piacere di confermare il suo incarico in qualità di Responsabile Ufficio Stampa e comunicazione, coordinando le risorse dell'ufficio (...). L'ASLICO metterà a sua disposizione gli strumenti operativi necessari presso la propria sede, oltre ad un telefono cellulare. Il corrispettivo per l'attività in oggetto sarà, come d'accordo, di € 31.783,00 lordi annui (comprensivi del 2% di contributo integrativo INPGI) oltre al rimborso delle spese documentate da lei sostenute per l'espletamento dell'incarico fuori sede".* In sostanza già nelle lettere di incarico è previsto un raccordo tra la lavoratrice e le risorse dell'ufficio da cui è possibile desumere una attività coordinata in relazione alle esigenze di comunicazione e di informazione dell'██████████. Né nell'incarico è previsto il raggiungimento di un risultato cioè il raggiungimento un'opera definita

demandata soltanto all'attività del professionista libero di determinare i modi e i tempi della sua esecuzione. In realtà il contenuto dell'incarico risulta chiaro dalla sola lettura: la giornalista non viene incaricata del raggiungimento di uno specifico risultato in autonomia, ma mette a disposizione della controparte, con continuità, la sua professionalità per le variabili esigenze di comunicazione e informazione dell'Associazione in relazione alle indicazioni ricevute dagli organi direttivi della stessa, a fronte di un compenso fisso con l'utilizzazione di mezzi di proprietà dell'██████████. Da ciò emerge con chiarezza l'esistenza del coordinamento e della personalità della prestazione in questione, tanto più che non è il collaboratore che deve essere coordinato ma la sua attività. La professionista, in definitiva, si metteva a disposizione coordinandosi con le attività di comunicazione e informazione richieste e poste in essere dall'A██████████ nell'ambito di un ufficio strutturato allo scopo presso la predetta Associazione cui la giornalista era preposta per garantire senza interruzioni il flusso di informazioni dall'opponente ai fruitori. Da ciò emerge che non si trattava di una singola e occasionale attività ma piuttosto di una attività lavorativa continuativa svolta per numerosi anni nel necessario coordinamento con le esigenze di informazione e comunicazione dell'Associazione opponente. Né è risultato in alcun modo che i compensi in questione siano stati versati anche per l'attività di presidente dell'Associazione opponente. Né sono emersi elementi per collegare la descritta attività con il ruolo di Presidente dell'Associazione svolto dalla ██████████. Del resto il coordinamento e il carattere personale della collaborazione prestata emergono anche dalle dichiarazioni della stessa ██████████ e degli altri collaboratori della stessa che hanno confermato la descritta ricostruzione del ruolo della giornalista. In particolare ██████████ ██████████ ha dichiarato quanto di seguito riportato: *“collaboro da 20 anni. Nominata Presidente nel febbraio 2009. Sono diventata giornalista pubblicitista in qualità di Direttore del bimestrale del teatro “Teatriamoci”. Mi occupo del coordinamento contenuti, mi occupo di scrittura di pezzi e anche di quelli dei collaboratori. Il mio ruolo all'interno dell'██████████ è di coordinare tutto il mondo della comunicazione e Ufficio Stampa, mi occupo di*

elaborare i comunicati e di tenere i contatti con i media e di organizzare conferenze stampa. Ho partita IVA e i compensi percepiti per questa attività di Ufficio Stampa sono regolarmente assoggettati a INPGI.. Nel corso degli ultimi 5 anni il lavoro per [REDACTED] è stato a tempo pieno. Mi confronto con il Consiglio e il Direttore generale per la mia attività. Coordino un team di persone che hanno varie competenze [REDACTED] [REDACTED] per la parte immagine, [REDACTED] [REDACTED] per la parte gruppi e promozione, [REDACTED] [REDACTED] per la parte social, [REDACTED] [REDACTED] fino al 2015 seguiva con me le relazioni con i giornalisti” (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte opposta). Da quanto riferito dalla stessa [REDACTED] peraltro, risulta il ruolo svolto dalla stessa di responsabile dei rapporti con la stampa che, in quanto caratterizzato da personalità continuativa e coordinamento non risulta inquadrabile come collaborazione autonoma volta al conseguimento di uno specifico risultato. Nella fattispecie, invece, la [REDACTED] quotidianamente o quasi doveva coordinarsi con vari soggetti all'interno dell'Associazione per tenere i contatti con i mezzi di informazione, per valutare gli avvenimenti cui dare risalto e per concordare la linea da tenere negli articoli e nei comunicati in relazione alle mutevoli esigenze dell'[REDACTED]. Risulta, quindi, confermato anche sulla base delle stesse dichiarazioni della [REDACTED] - la quale ha pure affermato di confrontarsi con il Consiglio e con il Direttore generale per la sua attività - che il suo lavoro veniva funzionalmente coordinato in base alle necessità contingenti dell'Associazione opponente. Peraltro, quanto emerso dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni della [REDACTED] ha trovato riscontro anche da altri collaboratori della [REDACTED] addetti all'ufficio stampa i quali erano bene a conoscenza della sua attività in quanto lavoravano con lei. In articolare [REDACTED] [REDACTED] ha riferito quanto riportato: “sono dipendente A [REDACTED] dal settembre 2008. Da luglio 2015 ad oggi sono occupata nella segreteria generale con mansioni organizzative che nulla hanno a che fare con l'ambito ufficio stampa e comunicazione. Nel periodo precedente la responsabilità dell'Ufficio Stampa è sempre stata affidata a [REDACTED] [REDACTED] che si occupava personalmente di elaborare comunicati stampa e tenere i rapporti giornalistici. Io la affiancavo in

questa attività nell'ambito della promozione del teatro oltre alle mansioni collegate al pubblico, alla gestione posti e alla promozione di gruppi che erano le mansioni prevalenti" (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di parte opposta). Da parte sua [REDACTED] ha dichiarato quanto di seguito trascritto: "la dott.ssa Minghetti si occupa dell'Ufficio Stampa dell'[REDACTED] (comunicati stampa, inviti, contatti con i giornalisti, conferenze stampa). Coordina il lavoro tramite 2 riunioni a settimana e contatti quotidiani (e-mail, sms) al fine di stampare il materiale promozionale e informativo" (cfr. doc. n. 10 del fascicolo di parte opposta). Inoltre [REDACTED] ha riferito che "sono dipendente [REDACTED] dal 2013, mi occupo di promozione e contatti con gruppi, associazioni, promozione e contatti con i licei e scuole + sociale junior, contatti con le autorità, inviti, supervisione biglietteria, aggiornamenti indirizzari/CRM, organizzazione eventi dedicati ai gruppi. Responsabile del gruppo di lavoro è la dott.ssa [REDACTED] che, in qualità di Capo Ufficio Stampa, coordina la comunicazione esterna e l'elaborazione dei comunicati stampa legati alle attività organizzate. La dott.ssa [REDACTED] si occupa di tenere i contatti con i giornalisti e di organizzare le conferenze stampa relative agli eventi. Il coordinamento avviene tramite contatti quotidiani e tramite un paio di riunioni settimanali" (cfr. doc. n. 11 del fascicolo di parte opposta). Infine [REDACTED] ha riferito quanto segue: "sono collaboratrice dell'associazione [REDACTED] dal gennaio 2016 con un contratto a progetto. Mi occupo principalmente dei rapporti con le aziende, sia dal punto di vista del marketing e delle sponsorizzazioni, sia dal punto di vista dei rapporti istituzionali. Il mio lavoro è coordinato direttamente dal nostro Presidente dott.ssa [REDACTED]. Mi rivolgo alla dott.ssa [REDACTED] anche per quanto riguarda eventuali comunicazioni che devono essere rivolte all'esterno, inerenti all'attività svolta, in qualità di responsabile dell'Ufficio Stampa del teatro sociale. Ci sono due momenti strutturati di condivisione delle attività tramite riunione in loco, uniti ad una costante attività di riepilogo del lavoro tramite contatto telefonico" (cfr. doc. n. 12 del fascicolo di parte opposta).

Tutte le predette collaboratrici della [REDACTED], sentite dagli ispettori, hanno evidenziato il ruolo di Capo Ufficio Stampa di quest'ultima nonché il continuo e strutturale coordinamento e raccordo dell'attività personale della giornalista con quella dell'Associazione per lo svolgimento della sua attività di collaborazione. In particolare da quanto riferito di contatti quotidiani e di due riunioni a settimana con ogni evidenza volte ad adeguare l'attività della [REDACTED] stessa e dell'Ufficio alle esigenze di comunicazione dell'Associazione opponente. Dalle informazioni assunte dagli ispettori emerge lo stabile coordinamento e il continuo raccordo desumibile dalla strutturale e giornaliera piena funzionalità dell'attività della [REDACTED] alle esigenze di comunicazione e informazione dell'[REDACTED], smentendo nettamente la prospettazione dell'Associazione opponente secondo cui la [REDACTED] sarebbe stata nell'ambito dell'ufficio stampa un collaboratore professionale non coordinato e continuativo.

Risulta evidente pertanto, dal complesso delle suddette risultanze istruttorie, come l'attività giornalistica resa dal collaboratore [REDACTED] [REDACTED] nell'ambito dell'ufficio stampa fosse stata resa per l'intero periodo oggetto di controversia (2009 al 2016), in modo personale, continuativo e con assiduo coordinamento con l'Associazione opponente, tanto che la stessa era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale a fronte di un compenso fisso e con utilizzazione di strumenti messi a disposizione dall'[REDACTED]. In tale situazione non può dubitarsi dell'esistenza, nella fattispecie, di un rapporto di lavoro parasubordinato.

Peraltro, la Cassazione ha ritenuto che "In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non allega e dimostri eventuali

contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (Cass. civ. Sez. Lav. Sentenza n. 10427 del 14 maggio 2014 e nello stesso senso Cass. civ. Sez. Lav. Sentenza n. n. 166 dell'8 gennaio 2014; Cass. civ. Sez. Lav. Sentenza n. 15073 del 6 giugno 2008; Cass. civ. Sez. Lav. Sentenza n. 3525 del 22 febbraio 2005; Cass. civ. Sez. Lav. Ordinanza n. 16580 del 22 giugno 2018). Nel caso di specie non può non rilevarsi come le dichiarazioni rese agli ispettori da [REDACTED] e dai suoi collaboratori siano univoche ed inoltre come il loro contenuto confermi quanto emerge dai documenti versati in atti (come ad esempio le lettere di incarico) in ordine alla continuità e allo stabile coordinamento della attività di collaborazione posta in essere dalla giornalista per le ragioni sopra esposte. Peraltro, l'Azienda opponente non ha fornito alcuna dimostrazione di circostanze di fatto idonee a contestare le risultanze del verbale di accertamento circa la sussistenza del requisito della parasubordinazione, limitandosi ad una contestazione del tutto generica. In particolare del tutto irrilevante e la contemporanea collaborazione della [REDACTED] con altre strutture teatrali o culturali, in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la collaborazione coordinata e continuativa non necessita di una clausola di esclusiva. Inoltre, nel caso di specie, l'Associazione opponente non ha fornito alcuna dimostrazione di circostanze di fatto idonee a contestare le risultanze del verbale di

accertamento circa la sussistenza del requisito della parasubordinazione, limitandosi ad una contestazione del tutto generica non essendo neppure stata dimostrata l'incidenza e le interferenze del coevo incarico di Presidente dell'Associazione opponente, pure conferito alla [REDACTED] con quello di responsabile dell'ufficio stampa. Alla luce della produzione documentale versata in atti e delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, deve, dunque, ritenersi che l'opera prestata dai due giornalisti sia stata espletata nell'ambito di un rapporto di collaborazione con carattere di continuità ed attraverso un costante coordinamento con gli organismi dell'ASL allo scopo di realizzare comunicati, servizi o altri contenuti informativi. L'opposizione dovrà pertanto essere respinta. La regolamentazione delle spese di lite, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:


rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.

condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma 24 gennaio 2019

Il Giudice

dott. Ottavio Picozzi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 24 GEN 2019

IL CANCELLIERE
: FERNANDA VENDETTI